



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 284 DEL 29/12/2025

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI UTILIZZO MATERIALE ESPLODENTE NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2025 E 1 GENNAIO 2026

Il Sindaco

PREMESSO che vi è il rischio che nel territorio comunale si festeggi la notte di capodanno 2025 con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio di libera vendita;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dell'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale per la sicurezza;

CONSIDERATO che:

- tale condotta può rappresentare per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere data una speciale tutela;
- il pericolo legato all'uso dei petardi riguarda anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;

RITENUTO pertanto:

- salvaguardare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;
- che, se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che, comunque, non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali, per contro occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti residui;

RILEVATO, pertanto procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VISTE le Circolari del 6.12.2017.e del 14.12.2017 del Ministero dell'Interno recanti disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 54 e 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 689/1981;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

dal giorno 31 Dicembre 2025 e sino a tutto il giorno 1 Gennaio 2026, è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi, in luoghi coperti o scoperti pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza. Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose. Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

INFORMA

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

AVVERTE

La presente sostituisce le precedenti ordinanze emesse in merito alla stessa materia.

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Di Carlo, - CORPO DI POLIZIA LOCALE - tel. 045/7610694, e_mail: protocollo@comune.sanbonifacio.vr.it, PEC: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della stessa.

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- L'invio del provvedimento alla Stazione dei Carabinieri competente e alla Prefettura - UTG di Verona;
- L'invio del provvedimento, anche in estratto, ai VV.FF., centrale operativa 112 e centrale SUEM di competenza per il territorio.

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

FULVIO SOAVE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)